



**COMUNE**  
**DI**  
**PELAGO**  
**(FIRENZE)**

**POLIZZA**  
**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**  
**E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

**POLIZZA RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI e VERSO**  
**PRESTATORI DI LAVORO**

Dati Assicurato/Contraente

Nome : COMUNE DI PELAGO

C.F./P.I. : 01369050487

Domicilio : Via Ponte vecchio 1, 50060 Pelago (FI)

Polizza

N.ro :

Periodo

Decorrenza : ore 24:00 del 31.1.2019 - Scadenza : ore 24:00 del 31.1.2022

Durata

anni: 3

mesi: 0

giorni: 0

Rata da pagarsi alla ^ firma della polizza

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Rate successive annuali a partire da 30.10.2018

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Quota Compagnie

Fatta in quattro esemplari, composta di 22 pagine ciascuna, ad un solo effetto in  
.....il .....

## DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione;
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;  - Il COMUNE DI Pelago - il Sindaco ed il Vice, gli Assessori ed i Consiglieri, i Sindaci Revisori, il Segretario e tutti i dipendenti, collaboratori e parasubordinati.
Società	L'impresa assicuratrice;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia	La somma che verrà detratta dall'indennizzo di ogni sinistro che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	La percentuale di indennizzo che resta a carico dell'Assicurato;
Limite di risarcimento	L'indennizzo massimo pagabile per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.
Addetti	Tutti coloro che prestano la loro opera nell'Ente;
Retribuzioni	Il corrispettivo che l'Ente paga a titolo di stipendio, mercedi, salari e

compensi di qualsiasi genere ai dipendenti, amministratori, collaboratori, lavoratori parasubordinati appartenenti o meno all'area dirigenziale, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge a carico dei soggetti stessi;

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali constatabili;

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;

Beneficiario

Il soggetto od i soggetti cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita;

Compagnia delegataria

La Società che emette e amministra la Polizza;

Periodo assicurativo

Termine con il quale si definisce l'anno assicurativo.

#### 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

#### 2) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato (art. 1900).

#### 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, anche se l'Ente, per ragioni di carattere amministrativo, provvederà al pagamento del premio entro 30 (trenta) giorni da tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, entro 60 (sessanta) giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro i termini sopra indicati.

Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno della deliberazione di pagamento.

#### 4) Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto.

Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato art. 1897 C.C..

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

5) Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

6) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

7) Durata del contratto

La durata del contratto sarà di anni 3 (tre) ferma restando la possibilità di disdetta annuale da parte del Contraente e/o della Compagnia, mediante lettera raccomandata da spedirsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza annuale.

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.1.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31.1.2022 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il Contraente ha la facoltà, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, di esercitare il diritto alla ripetizione del servizio per un periodo pari ad un anno agli stessi patti e condizioni, sulla base della normativa vigente.

Si conviene inoltre che alla scadenza annuale o nel caso di rescissione del contratto per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di richiedere una proroga di ulteriori 120 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara.

8) Proroga dell'assicurazione

A norma dell'art. 44 della legge 23/12/1994 n. 724, il presente contratto non potrà essere tacitamente e automaticamente rinnovato.

9) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto direttamente alla Compagnia.

11) Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente/Assicurato

12) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

13) Scheda sinistri

La Società si intende obbligata alla presentazione di una scheda semestrale analitica dei sinistri da inviare alla Contraente .

La suddetta scheda dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione dei sinistri stessi, ivi compresi quelli posti temporaneamente a riserva

14) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo.

16) Coassicurazione e Delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società delegataria dovrà comunque corrispondere per intero gli indennizzi, salvo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.

La Spettabile \_\_\_\_\_, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

17) Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
- Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### 18) Disciplina dell'Appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: bando di gara, disciplinare di gara, offerta economica, dichiarazioni a corredo dell'offerta.

## 1) Descrizione del rischio

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste e/o allo stesso attribuite "ope legis".

Sono comprese in garanzia tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere e comunque che di fatto svolge, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante, compresa la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori

La polizza quindi copre la responsabilità civile della Amministrazione per danni causati a terzi a seguito di errore, negligenza, colpa di una persona di cui l'Ente debba rispondere, nonché la responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori e parasubordinati.

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga nei confronti del Sindaco, degli Amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei parasubordinati e dei collaboratori a qualsiasi titolo, della cui opera si avvale nello svolgimento della propria attività, fatto salvo per i danni causati dagli stessi con dolo giudizialmente accertato in via definitiva.

L'Assicurazione comprende inoltre tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Sono inoltre comprese tutte le attività espletate dall'Ente in quanto sede di *Azienda di Promozione Turistica*.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- mercati in genere, fiere ed esposizioni;
- autoparco, officina e magazzini comunali;
- servizi cimiteriali;
- biblioteche, musei;
- esercizio e funzionamento di Enti sportivi e/o culturali e le relative manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, ecc.;
- esercizio e proprietà di scuole, asili;
- servizi ed opere assistenziali;
- proprietà e gestione di Centri di accoglienza, Comunità educative;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi, verde pubblico in genere;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- proprietà e gestione di acquedotti;
- proprietà e manutenzione della rete fognaria;
- servizio di smaltimento rifiuti e nettezza urbana con proprietà di cassonetti e contenitori in genere;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali (lavastrade, sgombraneve, spargisale, ecc.);
- proprietà, manutenzione e taglio boschi

- proprietà e/o conduzione di ogni tipo di immobile di proprietà dell'Ente (con esclusione della responsabilità civile della conduzione per quei fabbricati di proprietà comunale ceduti in locazione a terzi);
- conduzione dei fabbricati di proprietà di terzi e in uso a qualsiasi titolo all'Ente.

L'Ente, qualora non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

## 2) Disciplina della Responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

## 3) Regime di validità delle garanzie

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti nel periodo di validità della presente polizza.

## 4) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta nella sua qualità di:

- a) Proprietario, Conduttore o Gestore di tutto quanto necessita all'attività descritta  
nulla escluso;
- b) Esercente  
tutte le attività, nulla escluso;
- c) Committente e/o Patrocinante

L'assicurazione vale anche per la RC derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi, a condizione che tali danni siano la conseguenza di sinistri relativi al precedente comma del presente articolo.

Novero di terzi:

Si prende atto fra le parti che:

- quando l'Assicurato è l'Ente, non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, che assicurati ai sensi del DPR 30 Giugno 1965 n.ro 1124 e del Dlgs. 23.02.2000 n.ro 38 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi:

- tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

#### Rischi esclusi dall'assicurazione RCT

Non si comprendono i danni:

- > da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, rientranti in quanto previsto dalla legge 990 del 24.12.1969 e s.m.i. e dal d.lgs. 209/2005, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili.
- > alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- > conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.13;
- > da furto di cose altrui, salvo quanto previsto al successivo punto 9.17;
- > da detenzione o impiego di esplosivi. La presente esclusione vale anche per la R.C.O.;
- > verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopiradioattive, macchine acceleratrici, etc.). La presente esclusione vale anche per la R.C.O.;
- > cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- > i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione vale anche per la R.C.O.;
- > i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiale e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM). La presente esclusione vale anche per la R.C.O.
- > conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra. La presente esclusione vale anche per la R.C.O.;
- > provocati da campi elettromagnetici. La presente esclusione vale anche per la R.C.O.;

#### 5) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale siano essi:

- A- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- B- assicurati ai sensi del DPR 30 Giugno 1965 n.ro 1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n.ro 38 e successive modifiche, integrazioni, per gli infortuni da loro sofferti;
- C- assicurati ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.65 n.ro 1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n.ro 38, cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR

30.06.1965 n.ro 1124.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano attività presso l'Assicurato per l'addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.

I prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli

appartenenti all'area dirigenziale soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL che dall'INPS a norma di legge.

## 6) Malattie Professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al DPR n.ro 1124 del 30 giugno 1965, o completate dal DPR 09.06.1975 n.ro 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- I) per quei prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- II) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione II) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

III) per le malattie connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di amianto o prodotti contenente amianto;

IV) per le malattie professionali che si manifestano dopo 18 (diciotto) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni, verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### 7) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti, Amministratori, Coordinatori per la Sicurezza e Rappresentanti dell'Ente

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente ed Amministratore dell'Assicurato, di eventuali altri rappresentanti dell'Ente e del/i Coordinatore/i per la Sicurezza, per danni, conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e/o incarichi arrecati:

- a) a terzi, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, entro il limite del massimale pattuito per la RCO.

Il massimale stimato per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### 8) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume a proprio carico le spese di assistenza, patrocinio e difesa stragiudiziale e giudiziale nonché quelle peritali comprese quelle liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dall'Ente a tutela dei propri interessi e quelli dei dipendenti ed amministratori, a seguito di eventi riguardanti l'attività come dichiarato in polizza.

La Società si impegna a proseguire nella difesa sia dell'Assicurato che di tutte le persone alle quali è riconosciuta tale qualifica fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa e, nel caso in cui dovesse proseguire la parte penale nei confronti degli Assicurati, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

L'Assicurato e/o i suoi dipendenti possono, d'accordo con la Società, nominare un legale e/o un tecnico di fiducia in collaborazione con il legale e/o un tecnico della Società stessa a spese dell'Assicuratore.

#### 9) A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche, relativamente alle attività oggetto della presente polizza, per i rischi di seguito specificati:

9.1. Premesso che l'Ente dichiara di cedere ad appaltatori e/o cottimisti, parte dei lavori da eseguire, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

Gli appaltatori e loro sub appaltatori, i cottimisti, ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

- 9.2. Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione, l'esercizio ed organizzazione di scuole ed istituti di qualsiasi grado (scuole materne, elementari, medie, professionali, etc.) colonie e soggiorni estivi e compresa anche la refezione e la somministrazione di cibi e bevande in genere.
- 9.3. La presente assicurazione deve intendersi valere oltre che per la responsabilità civile derivante al contraente per la gestione, l'esercizio e l'organizzazione anche per l'accompagnamento, la vigilanza dei fruitori dei servizi sia presso proprie strutture private e/o convenzionate, compreso il fatto delle persone stesse, nonché la responsabilità civile personale degli addetti, degli animatori ed educatori.
- 9.4. Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente, a termini di legge, per l'esercizio dell'assistenza domiciliare a favore degli anziani, invalidi, handicappati, che viene prestata con proprio personale dipendente o attraverso l'opera di collaboratori anche convenzionati, compresi i danni "in itinere" al personale dipendente e/o collaboratori.
- 9.5. L'assicurazione si estende all'opera di Assistente Sociale che svolge attività specifica, ivi compreso l'accompagnamento con autovettura propria e non, di assistiti presso uffici per l'assistenza, per pratiche varie, per riscossioni di pensioni e/o assegni vari, presso ambulatori per visite mediche, etc., nonché di personale infermieristico diplomato per eventuali terapie iniettive a domicilio o in ambulatorio ed altre cure consimili.
- 9.6. L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.  
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.  
E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
- 9.7. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi, mezzi meccanici ed impianti in genere, nessuno escluso, escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla legge 24.12.69 n° 990 e s.m.i. e dal d.lgs. n° 209/2005.
- 9.8. L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose di proprietà di terzi (esclusi i beni strumentali dell'Ente), trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trainate, ammainate, causati sia da fatto dell'Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici allo scopo impiegati.  
■ La garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 750,00 (settecentocinquanta/00) con il massimo risarcimento di €. 100.000,000 (centomila/00) per sinistro e per anno assicurativo.
- 9.9. L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico

eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori etc., stabilmente installati su mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Ente;  
Sono esclusi i danni da furto.

- La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per mezzo danneggiato.

9.10. L'assicurazione è estesa ai danni a cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

- Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) con un massimale di € 500.000 (cinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

- 9.11. RC derivante dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati; officine meccaniche, falegnamerie, laboratori di analisi, impianti di lavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, nonché altre simili attività ed attrezzature utilizzate per uso esclusivo e necessario dell'Ente;
- 9.12. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni derivanti da mancata o erronea segnaletica e/o da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica in genere subiti da terzi, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'assistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale;
- 9.13. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
- L'estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € duecentocinquanta.
- 9.14. L'assicurazione vale anche per la R.C. che possa derivare all'Assicurato per danni a terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute.
- La copertura viene prestata in eccedenza rispetto ad analoghe coperture assicurative eventualmente prestate con rischio accessorio su polizze di ramo incendio, con un limite massimo per sinistro e per anno di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- 9.15. Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:
- a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone, compresi i dipendenti e gli Amministratori.
  - b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.
- 9.16. Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.
- 9.17. RC per i danni ai dipendenti derivanti da furto, sottrazione o deterioramento di cose, nei locali adibiti alle attività dell'Assicurato, esclusi i titoli al portatore, denaro, valori bollati.
- Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, per ogni sinistro, del 10% (dieci per cento) con un minimo di €. 750,00 (settecentocinquanta/00) e con il massimo risarcimento per sinistro di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni danneggiato.
- 9.18. RC derivante:
- dalla distribuzione di cibi e bevande anche a mezzo di distributori automatici sia di proprietà che di terzi;
  - dalla gestione di mense e/o spacci all'interno della struttura dell'Ente anche se affidata a terzi, compreso il rischio dello smercio;

- 9.19. RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- 9.20. L'assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive, esclusi i danni causati da furto e incendio.
- La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione di RCT fino alla concorrenza di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro e per periodo annuo assicurativo con una franchigia assoluta di €. 750,00
- 9.21. RC derivante da attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
- 9.22. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (dieci per cento) per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) ed il massimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00), e comunque con il massimo risarcimento di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo.
- 9.23. La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.
- La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% (dieci per cento) con il massimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
- 9.24. La garanzia comprende, i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti.
- Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo assoluto di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) ed il massimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni sinistro, nel limite del massimale annuo per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro.
- 9.25. La garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 (novanta) giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.  
La presente garanzia è prestata con i seguenti limiti:
- massimo risarcimento €. 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro con uno scoperto del 10% del danno, con un minimo di €. 750,00 (settecentocinquanta/00) ed il massimo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
- 9.26. Relativamente a spettacoli - attività sportive, ricreative, artistico culturali, promozionali - mostre - recitals - feste - cerimonie - convegni - manifestazioni pubbliche ed altre

simili attività, vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione, sia diretta che in qualità di patrocinante, sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di palchi e stands.

In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio relativi ad altre consimili attività, nonché concerti rock.

Gli artisti, gli oratori e qualsiasi altro invitato o partecipante attivo alle manifestazioni, sono considerati terzi a tutti gli effetti.

Sono inoltre compresi i danni provocati, agli immobili e alle cose di terzi, utilizzati per le manifestazioni di cui sopra.

Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico;

- 9.27. L'assicurazione è estesa alla RC derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione, dalla custodia e/o gestione di fabbricati ed immobili in genere, compresi tutti gli impianti destinati alla loro conduzione, monumenti (anche archeologici), pertinenze dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade private.
- 9.28. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Ente dalla proprietà e/o gestione in proprio di ogni tipo di impianto sportivo o di struttura adibita ad attività sportiva in genere, compresi tutti i macchinari e le attrezzature sia al servizio delle strutture sia utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive.
- 9.29. L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da:
1. ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati ed impianti in genere, strade, piazze pubbliche, illuminazione, piante, giardini, parchi, boschi e quant'altro di proprietà o in uso all'Ente;
  2. proprietà, manutenzione e tagli di boschi e pascoli;
  3. proprietà, gestione e manutenzione di malghe, case rurali e terreni agricoli di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico;
  4. per quanto concerne la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente anche se ubicati fuori dai confini del territorio comunale e comprende anche le strade vicinali di uso pubblico gestite dal Comune.
- Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a Terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- 9.30. Premesso che qualora l'acquedotto e le fognature fossero di proprietà e in gestione all'Ente, l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Ente dalla proprietà e gestione di tutti gli impianti, compresi i danni alle persone derivanti da erogazione di acqua alterata.

9.31. Premesso che l'Ente si avvale dell'opera dell'Associazione "*Gruppo Volontari Protezione Civile*", le garanzie tutte di polizza valgono:

a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;

b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità personale degli operatori del "*Gruppo Volontari Protezione Civile*" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico.

9.32. E' compresa la responsabilità civile derivante al Contraente dalla proprietà, uso e dislocazione nel territorio, di cassonetti e contenitori in genere per la raccolta di rifiuti in genere.

9.33. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi dei D.lgs. n° 626 del 19.09.94 e n° 81 del 09.04.08 per:

> danni subiti dai "*responsabili del servizio di prevenzione*", nei limiti dei massimali previsti per la RCO;

> la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o ad altri dipendenti per fatti od omissioni dei "*responsabili del servizio di prevenzione e protezione*" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

L'assicurazione copre inoltre anche la responsabilità personale dei "*responsabili del servizio di prevenzione e protezione*" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

9.34. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi dei D.lgs. n° 494 del 14.08.1996 e n° 81 del 09.04.08 "*Sicurezza nei cantieri*", quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. stesso.

Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale di "*responsabili*" e "*coordinatori*" previsti dal sopra citato d.lgs. n.ro 494/96, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

9.35. Qualora l'Amministrazione rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) dell'art. 1 D.L. 07.04.1995 n° 105 e s.m.i. e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente per :

> Danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la RCO;

> La responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

9.36. La polizza comprende la RC derivante all'Ente, ai sensi della Legge Regionale n° 41/2005 e del conseguente Regolamento comunale in materia di prestazioni socio

assistenziali, per la promozione di progetti di inserimento socio-terapeutico presso strutture proprie e/o di soggetti terzi.

Le garanzie di polizza valgono pertanto:

- > per la RC derivante all'Ente per danni causati a terzi da tali persone;
- > per la RC derivante all'Ente per danni subiti da tali persone.

9.37. La polizza comprende la RC derivante all'Ente dall'affidamento di minori e interdetti e pertanto si intende coperta la responsabilità Civile derivante alla famiglia affidataria per:

- > danni subiti dai minori e interdetti;
- > danni provocati a terzi dai minori e dagli interdetti.

#### 10) Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di €. 1.000,00 (euro mille), ferme le eventuali franchigie/scoperti previsti dalle singole clausole.

#### 11) Recupero Franchigia

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia.

A tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati, provvedendo al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Alla scadenza contrattuale della polizza e/o qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

#### 12) Massimali di garanzia

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti:

- > Responsabilità civile verso terzi:
  - € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro col limite di:
  - € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per persona;
  - € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per danni a cose;
  
- > Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:
  - € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro col limite di:
  - € 1.000.000,00 (unmilione) per prestatore di lavoro;

### 13) Calcolo del premio

Preventivo Annuo Retribuzioni: € 1.250.000,00

Tasso lordo : \_\_\_\_\_ ‰

Totale premio Annuo Lordo €.

### 14) Regolazione del premio

Essendo il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società gli elementi consuntivi indicati per il calcolo del premio.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo

annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR 30.06.1965 n. 124.

L'Assicuratore

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli artt. seguenti delle "Condizioni Generali che regolano l'assicurazione":

- Art. 6 C.G.A. (diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro);
- Art. 7 C.G.A (durata del contratto);
- Art. 11 C.G.A. (foro competente);

L'Assicuratore

Il Contraente